

ASCIT Servizi Ambientali S.p.A.

e

RTI *IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO*
Società Cooperative Sociali

**APPALTO PER IL SERVIZIO BIENNALE DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI BARGA**

CIG: 9684593AF5

(scrittura privata)

Sommario

Art. 1 (Premesse)	4
Art. 2 (Oggetto dell'appalto)	4
Art. 3 (Durata del contratto)	4
Art. 4 (Revisione dei Prezzi)	5
Art. 5 (Proroga Tecnica)	5
Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)	5
Art. 7 (Personale)	6
Art. 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)	6
Art. 9 (Responsabile operativo del servizio)	6
Art. 10 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	7
PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE	7
Art. 11 (Modalità di esecuzione del contratto)	7
Art. 12 (Garanzia)	7
Art. 13 (Verifiche e controlli sui servizi)	8
Art. 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)	8
PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI	8
Art. 15 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)	8
Art. 16 (Subappalto)	8
Art. 17 (Penali)	8
Art. 18 (Risoluzione del contratto)	9
Art. 19 (Recesso)	9
Art. 20 (Divieto di cessione del contratto)	10
Art. 21 (Cessione del credito)	10
Art. 22 (Invalidità parziale)	10
Art. 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)	10
PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA	11
Art. 24 (Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti)	11
Art. 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	11
Art. 26 (Deposito cauzionale)	14
PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 27 (Clausola codice etico)	15
Art. 28 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	15
Art. 29 (Domicilio contrattuale)	15
Art. 30 (Riservatezza)	15
Art. 31 (Trattamento dei dati personali)	16
Art. 32 (Foro competente)	16
Art. 33 (Interpretazione del presente contratto)	16
Art. 34 (Norme di rinvio)	17

Il giorno della stipula è quello risultante dalla data e ora dell'ultima firma digitale apposta delle parti.

TRA

Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82, capitale sociale € 3.057.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona di Roger Bizzarri, nato a Roma il 18/10/1967, C.F. BZZRGR67R18H501L, munito dei necessari poteri come da mandato CDA del 20/02/2023, (di seguito per brevità “Ascit” o la “Committente”)

E

La RTI IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO composta dalla Capogruppo Mandataria **IL PONTE Società Cooperativa Sociale**, con sede legale in Lucca, Via E. Mattei, 721, c.a.p. 55100 Lucca (LU), capitale sociale € 25.000,00, C.F. 01586560466, Partita 01586560466, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca (LU), (Legale Rappresentante Sig. Frati Angelo, nato a Peccioli (PI) il 03/01/1960, C.F. FRTNGL60A03G395L), e dalla Mandante **LA SPIGA DI GRANO Società Cooperativa Sociale Onlus**, con sede legale in Ponte Buggianese (PT), Via della Spiga, 10, capitale sociale € 50.000,00 C.F. 01369290471, Partita 01369290471, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia (PT) (Legale Rappresentante Dott.ssa Innocenti Serena nata a Pistoia (PT) il 13/12/1977), rappresentata dal Sig. Angelo Frati, Legale rappresentante de IL PONTE Società Cooperativa Sociale, quale impresa Capogruppo Mandataria, giusti i poteri a lui conferiti nell'Atto di Costituzione della Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sopra menzionato, con rogito in Pistoia (PT) il 30/08/2023, Notaio rogante Dott.ssa Patrizia de Luca, atto allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 3439 del giorno 01 mese marzo anno 2023 prot. n. 3995 si specificava di effettuare apposita procedura aperta ex art 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto **PER IL SERVIZIO BINNALE DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGA**, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto la RTI costituita da IL PONTE e LA SPIGA DI GRANO Società Cooperative Sociali con un punteggio complessivo di 87,50/100;
- ha partecipato con l'offerta di eseguire il servizio in parola per un importo netto pari ad euro 330.992,64 [trecentotrentamilanovecentonovantadue] virgola [sessantaquattro] IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per un periodo di anni 2 (due) ed un eventuale prolungamento di mesi 6 (sei), il tutto come risulta dall'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria e che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera “B”;
- sono stati acquisiti da ASCIT tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'Impresa aggiudicataria e della consorziata esecutrice;
- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di Lucca attestante l'insussistenza, a carico del signor **FRATI ANGELO** nato a Peccioli (PI) il 03/01/1960 codice fiscale FRTNGL60A03G395L in qualità di legale rappresentante dell'Impresa IL PONTE Società Cooperativa Sociale con sede legale in Lucca (LU) via E. Mattei, 721 di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;

- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di Pistoia attestante l'insussistenza, a carico della Dott.ssa **INNOCENTI SERENA** nata a Pistoia (PT) il 13/12/1977 codice fiscale NNCSRN77T53G713C in qualità di legale rappresentante dell'Impresa LA SPIGA DI GRANO Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Ponte Buggianese (PT) via della Spiga, 10 codice fiscale 01369290471 di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;
- in attuazione del D.L. n. 223/06 convertito in L. n. 248/06 il committente ha ottenuto conferma in ordine alla regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
- al finanziamento della fornitura appaltata si provvede con risorse proprie;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Sono allegati al presente Contratto:
- Allegato [Atto di Costituzione RTI e Mandato di Rappresentanza]
 - Allegato [Offerta economica]
 - Allegato [Disciplinare di gara]
 - Allegato [Capitolato speciale di appalto]
 - Allegato [Atto di coordinamento]

Art. 2 (Oggetto dell'appalto)

- 2.1 La società ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., come sopra rappresentata da Roger Bizzarri, conferisce alla RTI **IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO** nella persona del Sig. Angelo Frati che accetta, l'appalto relativo al servizio biennale di **SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGA** come meglio specificato nei dettagli tecnici di cui al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.

Art. 3 (Durata del contratto)

- 3.1. L'appalto ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data inizio di del servizio, confermata con comunicazione formale di ASCIT (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).
- 3.2. L'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto da parte della RTI IL PONTE_ LA SPIGA dovrà avere inizio entro il giorno 01 ottobre 2023.
- 3.3. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del servizio o di ritardo nell'esecuzione delle medesime attività rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate da ASCIT all'Appaltatore le penali, secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 17 del presente contratto.
- 3.4. La riscossione della penale da parte di ASCIT sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione finale degli importi complessivamente dovuti.
- 3.5. Ascit S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 1, allorché:
- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
 - b) Ascit S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Ascit- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;
- 3.6. Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore; Nella ipotesi c) il contratto è risolto di diritto.
- 3.7. Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.
- 3.8. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Art. 4 (Revisione dei Prezzi)

- 4.1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
- 4.2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.
- 4.3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5 (Proroga Tecnica)

- 5.1. Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Ascit S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D. Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario. La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Ascit S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.
- 5.2. L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.
- 5.3. La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi.

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

- 6.1. L'appalto del servizio in oggetto viene affidato dall'Azienda ASCIT S.p.A. ed accettato dalla RTI *IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO*, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente contratto, oltre che prescritte dai seguenti documenti da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente contratto, sia che ad essi sia operato un espresso richiamo sia che ad

essi sia effettuato un indiretto riferimento:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Offerta tecnica dell'Appaltatore;
- d) Offerta economica dell'Appaltatore.

Art. 7 (Personale)

- 7.1. Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori ed agli obblighi presenti nel Capitolato Speciale d'appalto all'art. 10.
- 7.2. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti alle prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
- 7.3. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.
- 7.4. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Art. 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

- 8.1. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
- 8.2. Le Parti si attiveranno per la redazione di un atto di Coordinamento ai sensi del D. Lgs 81/08), allegato al presente Accordo.

Art. 9 (Responsabile operativo del servizio)

L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig. Versetto Nicola (IL PONTE) coadiuvato dal Sig. Cappellini Marco (LA SPIGA DI GRANO). Il Sig. Versetto è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica gestionerifiuti@coop-ponte.it e al seguente telefono mobile: 340/2113060.

- 9.1. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Art. 10 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

- 10.1. Ascit S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Sig.ra Landucci Alessandra. Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.
- 10.2. Ascit si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Art. 11 (Modalità di esecuzione del contratto)

- 11.1. Per la modalità di esecuzione delle prestazioni, si richiama integralmente l'articolo 11 del Capitolato Speciale d'appalto, ad ogni modo si riporta brevemente la descrizione dei servizi di seguito elencati, da svolgersi sul territorio comunale:
- a. SPAZZAMENTO MANUALE E VUOTATURA CESTINI
 - b. PULIZIA AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
 - c. PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI DALLE AREE MERCATALI

a) SPAZZAMENTO MANUALE E VUOTATURA CESTINI.

Servizio di pulizia manuale (minuto mantenimento) delle strade ed aree principali e di maggior passaggio o comunque nelle zone individuate del Comune.

Il servizio riguarda la pulizia delle strade e marciapiedi, dei cestini e in generale le aree pubbliche o adibite a uso pubblico del territorio Comunale di Barga.

b) PULIZIA AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

L'attività di pulizia manuale sarà effettuata anche presso i parchi e giardini pubblici ricadenti nella zona di intervento prevista nel calendario del servizio di spazzamento manuale.

Il personale addetto alla pulizia manuale assicurerà la rimozione dei rifiuti abbandonati, anche di piccole dimensioni, sui prati delle aree verdi pubbliche, indipendentemente dalle operazioni di cura del manto erboso che non sono oggetto del presente servizio, curando parimenti la rimozione dei rifiuti esterni giacenti sui percorsi pedonali (viali e vialetti) delle aree citate, sulle aree attrezzate con giochi per bambini, come pure lungo le siepi e sotto le medesime, nonché la regolare vuotatura dei cestini portarifiuti, e la rimozione di siringhe e deiezioni canine.

Durante il periodo autunnale verrà garantita la raccolta delle foglie giacenti su viali, vialetti e percorsi pedonali in genere (spazzamento manuale), riservando una particolare attenzione alle aree ludiche pavimentate con tappetino antitrauma e non, restando escluse le superfici erbose e le aree a verde la cui manutenzione è affidata ad aziende specializzate.

c) PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A MERCATO SETTIMANALE

Nelle aree dei n. 2 mercati cittadini, dovrà essere svolta la pulizia manuale e la raccolta dei rifiuti presenti sull'area.

Il servizio riguarda le aree adibite a mercato e la pulizia sarà effettuata a partire dalle ore 14:00 e fino all'effettiva e completa pulizia delle aree.

Art. 12 (Garanzia)

- 12.1. Omissis.

Art. 13 (Verifiche e controlli sui servizi)

- 13.1. Ascit S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza. Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Art. 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

- 14.1. L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Ascit S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente. Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI

Art. 15 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

- 15.1. L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 15.2. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 (Subappalto)

- 16.1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
- 16.2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
- 16.3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 (Penali)

- 17.1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente appalto, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione. In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali, per le quali si si richiama integralmente l'articolo 17 e relativa tabella del Capitolato Speciale d'appalto.
- 17.2. ASCIT spa potrà applicare le penali previa comunicazione scritta mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), a seguito della quale l'appaltatore dovrà,

entro 48 ore (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all'inadempienza riscontrata.

- 17.3. Ascit spa valuterà le motivazioni addotte dall'appaltatore e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini), avrà facoltà di applicare le penali sopra indicate.
- 17.4. L'importo delle penali potrà essere trattenuto:
- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
 - dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
 - dalla contabilità del saldo finale;
 - dall'importo della cauzione definitiva.
- 17.5. In ogni caso, l'applicazione delle penali non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni, ivi compreso il danno all'immagine, o oneri subiti da Ascit in conseguenza degli inadempimenti. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Art. 18 (Risoluzione del contratto)

- 18.1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio, Ascit spa attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso.
- 18.2. Fermo rimanendo quanto eventualmente già previsto nei precedenti articoli, Ascit S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltretutto nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi:
- per le quali si si richiama integralmente l'articolo 18 e relativa tabella del Capitolato Speciale d'appalto;
 - in virtù dell'avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore.
- 18.3. Ascit spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
- qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- 18.4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società committente, in forma di lettera raccomandata o altra modalità equivalente, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
- 18.5. In caso di risoluzione del contratto, la Società procederà all'affidamento del servizio a terzi in danno della Ditta aggiudicataria secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza.
- 18.6. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla Ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa. Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria.
- 18.7. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- 18.8. Resta salvo il diritto di Ascit SpA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 19 (Recesso)

- 19.1. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Ascit S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.
- 19.2. Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle

prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Art. 20 (Divieto di cessione del contratto)

- 20.1. È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
- 20.2. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Art. 21 (Cessione del credito)

- 21.1. È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata ad Ascit spa e dallo stesso accettato, nel rispetto delle previsioni di Legge La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 22 (Invalidità parziale)

- 22.1. L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Art. 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)

- 23.1. L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Ascit S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Ascit S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Ascit S.p.A.
- 23.2. Eventuali sanzioni che Ascit S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo. In tal caso Ascit S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte di Ascit S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.
- 23.3. Ascit S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Ascit.

PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 (Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti)

24.1. Il corrispettivo complessivamente dovuto da ASCIT per l'esatto, tempestivo e diligente adempimento del presente contratto da parte della RTI *IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO* è fissato in euro 330.992,64 [trecentotrentamilanovecentonovantadue] virgola [sessantaquattro] IVA ed oneri della sicurezza esclusi, quantificati in € 500,00 oltre Iva per anno, per un periodo di anni 2 (due) ed un eventuale prolungamento di mesi 06 (sei), decorrenti dalla data di inizio di ogni servizio confermata con comunicazione formale di ASCIT.

Art. 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

25.1. Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Ascit S.p.A., in formato elettronico, secondo normativa vigente. L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara CIG: **9684593AF5**. La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Ascit S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento. La fattura elettronica, emessa mensilmente, relativa ai servizi eseguiti e/o autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) riferimento numero d'ordine di Ascit S.p.A. e numero di CIG;
- b) riferimento buono di lavoro/servizio effettuato, vistata da DEC
- c) prezzo al netto dello sconto praticato.

25.2. Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e documenti di accompagnamento, sarà cura di Ascit S.p.A. liquidare la fattura emessa.

25.3. Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 8.

25.4. I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che i corretti riferimenti delle Cooperative costituenti la RTI sono i seguenti:

- a. Codice Fiscale Impresa mandataria (IL PONTE) 01586560466
Codice Fiscale Impresa mandante (LA SPIGA DI GRANO) 01369290471
- b. (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):
si veda elenco inserito in calce al presente contratto
- c. i corretti riferimenti INPS/INAIL dell'impresa mandataria (IL PONTE) sono i seguenti:
 - Matricola azienda INPS (mandataria) 4303726371 e sede INPS competente Lucca
 - Codice ditta INAIL (mandataria) 4138588 e sede INAIL competente Lucca
 - CCNL applicato: Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali;
- d. i corretti riferimenti INPS/INAIL dell'impresa mandante (LA SPIGA DI GRANO) sono i seguenti:
 - Matricola azienda INPS 6303284327 e sede INPS competente Pistoia;
 - Codice ditta INAIL 3997475 e sede INAIL competente Pistoia;
 - CCNL applicato: Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali;

25.5. In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale. Ascit S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla

puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

- 25.6. Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche: la prima rata pari a 1/2 dell'importo complessivo del biennio di validità del contratto è fatturata al 12 mese dalla stipula o dal provvedimento di esecuzione anticipata se presente, la seconda rata dopo 24 mesi. Il pagamento avviene nei termini indicati al punto 25.3.
- 25.7. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .
- 25.8. Come da atto di costituzione RTI del 30.08.2023, ciascun OE facente parte del Raggruppamento Costituito, provvederà ad mettere la propria fattura, nei confronti dell'Ente Appaltante, in relazione ai servizi eseguiti, in forza dell'appalto in oggetto;
- 25.9. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo comunica a Ascit S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

Per Il PONTE Società Cooperativa Sociale mandataria al 60% della RTI *IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO* che, in virtù dell'accordo tra Stazione appaltante e Appaltatore, emetterà fattura mensile pari al 60% dell'importo dovuto:

CASSA RISPARMIO VOLTERRA IBAN: IT 63 D 06370 13700 000010003688
(Agenzia di Lucca - Via S. Concordio, 587/A cap 55100 Lucca (LU))

UNICREDIT IBAN: IT 85 E 02008 24701 000101290842
(Agenzia di Capannori Viale Europa,1 cap 55013 Capannori Lucca (LU))

BANCA ETICA IBAN: IT 80 O 05018 02800 000011183696
(Agenzia di Firenze via dell'Angolo 73/R cap 50123 Firenze (FI))

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA IBAN: IT 46 X 05387 13700 000001504927
(Agenzia di Lucca Viale C. Castracani, 224 cap 55100 Lucca (LU))

BANCA INTESA S. PAOLO IBAN: IT 11 M 03069 096061 00000061632
(Agenzia di Milano Via Paolo Ferrari,10 cap 20121 Milano (MI))

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo sul conto corrente dedicato:

- a) Sig. **FRATI ANGELO**, nato a PECCIOLI (PI), il 03/09/1960
 - Codice fiscale FRTNGL60A03G395L - Legale Rappresentante
- b) Sig.ra **ROMANI ELISA**, nata a LUCCA (LU) il 10/03/1982

Codice fiscale RMNLSE82C50E715E - Impiegata amministrativa

Per LA SPIGA DI GRANO Società Cooperativa Sociale Onlus, mandante al 40% della RTI IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO che, in virtù dell'accordo tra Stazione appaltante e Appaltatore, emetterà fattura mensile pari al 40% dell'importo dovuto:

Banca Centro Toscana-Umbria -Credito Cooperativo S.C.

IBAN IT27R0707570470000000300566 - Agenzia di Pieve a Nievole via Empolese n.58/a cap 51018 Pistoia)

Banca Monte dei Paschi di Siena

IBAN IT43J0103024900000001099839 - Agenzia di Pescia via G.Garibaldi n.44 cap 51017 Pescia (PT)

Unicredit

IBAN IT17G0200870441000101533224 - Agenzia di Monsummano Terme P.zza F.Martini n.1 cap 51015 Monsummano Terme (PT)

Intesa San Paolo

IBAN IT72E0306909606100000076642 - Agenzia di Milano Via Paolo Ferrari,10 cap 20121 Milano (MI)

Banco Popolare

IBAN IT05I0503470370000000000304 – Agenzia di Agliana P.zza IV Novembre cap 51031 Agliana (PT)

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo sui conti corrente dedicati:

- a) Serena Innocenti nata a Pistoia il 13/12/1977 CF NNCSR77T53G713C Legale Rappresentante;
- b) Enrico Pellegrini nato a Pescia (PT) il 19/12/1979 CF PLLNRC79T19G491X Vice-presidente;
- c) Daniela Severi nata a Montecatini Terme (PT) il 15/05/1967 CF SVRDNL67E55A561N Consigliere delegato.

25.10. L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- comunicare a Ascit S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- dare immediata comunicazione a Ascit S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

25.11. È facoltà di Ascit S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Ascit S.p.A. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **9684593AF5**.

- 25.12. ASCIT S.p.A., in caso di gravi inosservanze o di violazioni delle norme del presente capitolato, delle disposizioni di legge o regolamentari o comunque di provvedimenti dell'autorità pubblica da parte dell'Appaltatore, potrà sospendere i pagamenti a suo insindacabile giudizio, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva prestata.
- 25.13. Gli importi complessivi dovuti da ASCIT a titolo di corrispettivo per l'attività svolta dalla RTI *IL PONTE-LA SPIGA DI GRANO* nel biennio potranno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm., subire decurtazioni in sede di liquidazione finale in conseguenza dell'applicazione delle penali contrattualmente previste per i casi di inesatto o ritardato adempimento, secondo quanto previsto dagli artt. 17 del presente contratto.
- 25.14. Qualora i pagamenti ritardassero, per motivi imputabili ad ASCIT SPA, oltre il termine di cui sopra, decorreranno gli interessi legali fino al 120° giorno, dal quale decorreranno interessi di mora.
- 25.15. Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della l. 136/2010, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

Art. 26 (Deposito cauzionale)

- 26.1. L'Appaltatore, obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato regolare **Polizza n. 2023/50/2677680**, emessa da Società Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Lucca, il giorno 14.09.2023, allegata al presente contratto sotto la lettera "C".
- 26.2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 26.3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ASCIT S.p.A. della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.
- 26.4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
- 26.5. La cauzione è prestata mediante fideiussione assicurativa/cauzione bancaria.
- 26.6. La cauzione definitiva permane fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto la cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
- 26.7. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 26.8. ASCIT avrà, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 26.9. In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
- 26.10. Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Clausola codice etico)

27.1. L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; - non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D. Lgs contemplati; - impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001; - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; - di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); - non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs 231/01 a carico di Ascit S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01.
- impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nella Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Prevenzione della Corruzione di Ascit, garantendo azioni e comportamenti basati su criteri di trasparenza, correttezza e integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

27.2. L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Ascit S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 28 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

28.1. In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D. Lgs 159/2011 e s.m.i. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

28.2. Resta salvo il diritto di Ascit al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 29 (Domicilio contrattuale)

29.1. Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a: IL PONTE Società Cooperativa Sociale Via E. Mattei,721- 55100 Lucca (LU)
PEC: ilpontecoop@pec.it;

Per l'Appaltatore a: Ascit S.p.A. Via San Cristoforo, 82 – 53013 Capannori (LU); c.a. DEC: Alessandra Landucci; c.a. PEC: protocollo@pec.ascit.it;

29.2. Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

29.3. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 30 (Riservatezza)

30.1. L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore

per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

- 30.2. L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.
- 30.3. A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:
- per la Committente: Pro tempore: Sig. Giuseppe Marchetti;
 - per l'Appaltatore: Frati Angelo, Innocenti Serena;
- 30.4. Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Ascit prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.
- 30.5. Per l'inadempimento degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Art. 31 (Trattamento dei dati personali)

- 31.1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 per quanto non abrogato dal suddetto regolamento, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Art. 32 (Foro competente)

- 32.1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Art. 33 (Interpretazione del presente contratto)

- 33.1. Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.
- 33.2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:
- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
 - b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
 - c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
 - d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.
- 33.3. In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 34 (Norme di rinvio)

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D. Lgs 50/2016, al D. Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Appaltatore

Per Ascit S.p.A.
Roger Bizzarri
Direttore Generale

Legale Rappresentante della Cooperativa
Mandataria IL PONTE e autorizzato ad
intervenire al presente contratto in virtù
dell'atto di costituzione di RTI

Sig. Frati Angelo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 7 (Personale), 11 (Modalità di esecuzione del contratto), 17 (penali), 18 (risoluzione del contratto), 19 (recesso), 20 (divieto di cessione del contratto), 21 (cessione del credito), 25 (Pagamenti), 32 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

Legale rappresentante della Cooperativa Mandataria
FRATI ANGELO

Elenco soci

IL PONTE Società Cooperativa Sociale

	COGNOME E NOME	Codice fiscale
1	BACCI MARISTELLA	BCCMST69R60G628B
2	BENEDETTINI GIANLUCA	BNDGLC61R01L8500
3	BUNAZZA ANTONIO (socio volontario)	BNZNTN49B18L049V
4	CAVANI MASSIMO	CVNMSM79C15C236W
5	COLONNA FABRIZIO	CLNFRZ63R05B455L
6	DAL COLLETO ILARIA	DLCLRI77H65E715P
7	DI PIETRO ALFREDO	DPTLRD66H21Z133D
8	ESPOSITO MARIO	SPSMRA63R17C561U
9	FAINA GIORGIO (socio Volontario)	FNAGRG60E03B455C
10	FALORE STEPHEN	FLRLNL81A31Z335Q
11	FRANCESCHINI ALDO	FRNLGS66C19E715V
12	FRANCESCHINI CLAUDIO	FRNCLD61C03E715S
13	FRATI ANGELO	FRTNGL60A03G395L
14	GIUSTI ALESSANDRO	GSTLSN64B03E715O
15	ISTOLOGI PIETRO	STLPTR74S06C236Y
16	MARCACCI SERAFINA (socio volontaria)	MRCSFN51P43G649C
17	MORCONE DAVIDE	MRCDVD92A24E715W
18	MORETTI GEORGES	MRTGGS67C11Z110N
19	MUSTICA FRANCESCO	MSTFNC73C30G187H
20	NICOLACI SIMONA	NCLSMN75E44F205M
21	PANATTONI AVERALDO	PNTVLD59C12G882Z
22	RICCIOLI MAUREN	MRCSFN51P43G649C
23	SPINETTI SIMONE	SPNSMN70M25F679M
24	VERSETTO NICOLA	VRSNCL76E16E155I
25	VICHI FABRIZIO	VCHFRZ92L29A657Y

Il Ponte Società Cooperativa Sociale

Sede: Via E. Mattei 721, loc. Mugnano 55100 Lucca. Tel: 0583/462454; Fax: 0583/467188; P.IVA
01586560466

E-MAIL: info@coop-ponte.it

Iscrizione all'albo delle Società Cooperative n° A105105

ELENCO SOCI

LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SOCI LAVORATORI:

1. ADDABBO LAURA CF DDBLRA61T44A662U;
2. ALIBERTO ANTONIETTA CF LBRNNT67D41Z133D;
3. AMAZZINI MICHELA CF MZZMHL73R70G491K;
4. ANGELI CARLETTO CF NGLCLT62M22L522Y;
5. ATFI SALAH CF TFASLH53A01Z330Y;
6. ATZORI ROBERTA CF TZRRRT83H47G491T;
7. BACCI SERGIO CF BCCSRG64P10G491J;
8. BARTOLI ANNA CF BRTNNA61L66G713G;
9. BARTOLINI SONIA CF BRTSNO68P47Z110B;
10. BARTOLOZZI STEFANO CF BRTSFN63P30G999B;
11. BASTIANELLI ANGELICA CF BSTNLC71R69G999F;
12. BAWA RASHAD CF BWARHD88A01Z314A;
13. BENVENUTI STEFANIA CF BNVSFN78E44D403D;
14. BERTANI IRENEO CF BRTRNI60E20F023O;
15. BUONO PAMELA CF BNUPML85A65G491L;
16. BURCHIETTI SILVIA CF BRCSLU71R59A561G;
17. CALCAGNO ANDREA CF CLCNDR66M19B832R;
18. CAPPABIANCA MARCO CF CPPMRC78H26E715J;
19. CAPPELLINI MARCO CF CPPMRC73M21E715Q;
20. CARFORA PAOLO CF CRFPLA66B09G713X;
21. CATANI LEONORA CF CTNLNR66H45C313I;

Uffici Via Cantarelle 131 Cap 51018 Pieve a Nievole (PT)- Tel. 0572-82676 - Fax 0572-521333
Mail: info@laspigadigrano.it Web: www.laspigadigrano.it PEC: laspigadigrano@pec.confcooperative.it
C.F. e P.IVA 01369290471 Iscrizione albo Coop. Soc. A158822
Sede Legale: Via della spiga 10, 51019 Ponte Buggianese (PT)

22. CECCHI MATTEO CF CCCMTT99P26G491B;
23. CECCONELLO MIRELLA CF CCCMLL71E55H980R;
24. CERVARA MAURO CF CRVMRA60D14G870N;
25. CIMOLI GINO CF CMLGNI68R06B832Z;
26. CUBEDDU ARMANDO CF CBDNRD58L09I841A;
27. D'AMICO LEANDRO CF DMCLDR94R176491E;
28. DEL FREO ALESSIO CF DLFLSS68H04G491P;
29. DELLA LATTÀ GIANLUCA CF DLLGLC63D07B455A;
30. DEL MONDO MARIA CF DLMMRA67H41A064L;
31. DEL SARTO GUSTAVO CF DLSTV69C31B832B;
32. DEM MUHAMMED CF DMMMM94A07Z317H;
33. DI GENNARO VERONICA CF DGNVNC78H66B990P;
34. DRAME MOUHAMADOU CF DRMMMD89A05Z343E;
35. ESPOSITO ANTONIO CF SPSNTN84C19F839V;
36. FARSETTI DENIS CF FRSDNS74P30D612F;
37. FAZZI GIANLUCA CF FZZGLC70P18F023Y;
38. FEDI VALERIO CF FDEVLR61D28E432C;
39. FILIPPI ALESSANDRO CF FLPLSN63R10I726D;
40. FINI JURI CF FNIJRU77B16H980D;
41. FROTTI MANOLA CF FRTMNL47T64G713H ;
42. FRULLANI MARILENA CF FRLMLN84D70G713C;
43. GAMBERO FRANCA CF GMBFNC61H46E432X;
44. GEPPONI ALESSANDRO CF GPPLSN71E12G999D;
45. GIOVANNINI SONIA CF GVNSNO50H43E432O;
46. GJERGJI BARDHOK CF GJRBBDH79S02Z100M;
47. GUIDI VALENTINA CF GDUVNT64M53G713S;
48. IAVAZZO LUIGI CF VZZLGU59R21L259W;
49. INNOCENTI SERENA CF NNCSRN77T53G713C;
50. KARBALA HAMID CF KRBHMD78A01Z330F;

Uffici Via Cantarelle 131 Cap 51018 Pieve a Nievole (PT)- Tel. 0572-82676 - Fax 0572-521333
Mail: info@laspigadigrano.it Web: www.laspigadigrano.it PEC: laspigadigrano@pec.confcooperative.it
C.F. e P.IVA 01369290471 Iscrizione albo Coop. Soc. A158822
Sede Legale: Via della spiga 10, 51019 Ponte Buggianese (PT)

51. KUETCHE SERGES BLAISE CF KTCSGS89C17Z306T;
52. LACONI SIMONA CF LCNSMN71P58D994G;
53. LACONI VITALIA CF LCNVTL70L61B354R;
54. LAVORINI EDUARDO CF LVRDRD74R05A561E;
55. LEVACOVICH FRANCESCO CF LVCFNC65R21E715S;
56. LIBONATI ROCCHINA CF LBNRCH73B56A321Z;
57. MACCARI LEONARDO CF MCCLRD79P11G491X ;
58. MADDALONI PIETRO CF MDDPTR68M14B239Z;
59. MAGLIULO FRANCA CF MGLFNC60L54C351Y;
60. MANGIANTINI GIOVANNI CF MNGGNN69D26A561W;
61. MARGHERI FABIO CF MRGFBA65M03D403P;
62. MARRA ANTONIO CF MRRNTN88E12H931A;
63. MUCCI MIRKO MARIO CF MMCMKM00B23G491H;
64. PACINI LUIGINA CF PCNLGN60S59E715W;
65. PAPINI MONICA CF PPN MNC 63L48 G713S;
66. PASTORELLO GIANLUCA CF PSTGLC67R30F205A;
67. PELLEGRINI ENRICO CF PLLNRC79T19G491X;
68. PELLEGRINI SANDRA CF PLLSDR57C48G713J;
69. PIACENTI ROSSELLA CF PCNRLS67S65G999T;
70. PITANTI DANILO CF PTNDNL73A14F023S;
71. PUCCINI DAVIDE CF PCCDVD86E26G491X;
72. QUINDICI PARIDE CF QNDPRD81L13F839C;
73. ROMANO MARIA FRIDA CF RMNMFR85C51D969L;
74. ROSSELLI ROBERTO CF RSSRRT69TT29G451L;
75. SEVERI DANIELA CF SVRDNL67E55A561N;
76. SOTTILI ROMANA CF STTRMN59H54L736K;
77. STOICA EMILIA CF STCMLZ78M67Z129J;
78. TAORMINA MADDALENA CF TRMMDL86T64G348N;
79. TAROCCHI MARIO CF TRCMRA69A18D612V;
80. TENERANI MARCO CF TNRMRC70P29F023L;

81. TOMMASI ELISABETTA CF TMMLBT64E48G491T;
82. TORRACCHI LORENZO CF TRRLNZ93M23G713V;
83. TOURAY MUHAMMED CF TRYMMM95E01Z343T;
84. VALLESI GIUSEPPE GERARDO CF VLLGPP69R03D612I;
85. VANELLO EVA CF VNLVEA75A56G713B;
86. VENTURELLI ANDREA CF VNTNDR77D17E202H.

SOCI VOLONTARI:

1. BALDINI GIANCARLO CF BLD GCR 60R17 G491H;
2. BAROSCO GABRIELLA CF BRSGRL47S50 F770O;
3. BARTOLI MARIO GIOVANNI CF BRTMGV55P06G713Q;
4. BORGHINI DANIELE CF BRGDNL53A29D612A;
5. CARMIGNANI MAURIZIO CF CRM MRZ 55B17 F452P;
6. CIAMPOLINI ELEANNA CF CMLPNN71T61G999J;
7. CIUFFREDA ANTONIO CF CFFNTN63H16F059Q;
8. IANNETTA FRANCESCHINA CF NNTFNC60A44A743B;
9. MARCHIONI VALERIO CF MRCVLR55B26H980Y;
10. ASSOCIAZIONE SYNTESIS CF 90027850479 .

Registrato a Pistoia
in data 19-09-2023
al n. 5676 serie 1T

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

per Raggruppamento Temporaneo di Imprese

I sottoscritti:

1) FRATI ANGELO nato a Peccioli (PI) il 3 gennaio 1960 e domiciliato per la carica a Lucca, agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Lucca, località Mugnano, via Enrico Mattei, n. 721, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese della Lucca n. 01586560466, Repertorio Economico Amministrativo n. LU-152363, iscritta nell'Albo delle Cooperative al n. A105105 - Sezione cooperative a mutualità prevalente, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto sociale e legittimato alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 agosto 2023;

2) INNOCENTI SERENA nata a Pistoia il 13 dicembre 1977 e domiciliata per la carica a Ponte Buggianese (PT), agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Ponte Buggianese (PT), via della Spiga, n. 10, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia-Prato n. 01369290471, Repertorio Economico Amministrativo n. PT-143990, iscritta nell'Albo delle Cooperative al n. A158822 - Sezione coopera-

Registrato a Pistoia
in data 19-09-2023
al n. 5676 serie 1T

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

per Raggruppamento Temporaneo di Imprese

I sottoscritti:

1) FRATI ANGELO nato a Peccioli (PI) il 3 gennaio 1960 e domiciliato per la carica a Lucca, agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Lucca, località Mugnano, via Enrico Mattei, n. 721, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese della Lucca n. 01586560466, Repertorio Economico Amministrativo n. LU-152363, iscritta nell'Albo delle Cooperative al n. A105105 - Sezione cooperative a mutualità prevalente, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto sociale e legittimato alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 agosto 2023;

2) INNOCENTI SERENA nata a Pistoia il 13 dicembre 1977 e domiciliata per la carica a Ponte Buggianese (PT), agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Ponte Buggianese (PT), via della Spiga, n. 10, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia-Prato n. 01369290471, Repertorio Economico Amministrativo n. PT-143990, iscritta nell'Albo delle Cooperative al n. A158822 - Sezione coopera-

tive a mutualità prevalente, in rappresentanza della stessa

in forza dei poteri a lei derivanti dal vigente Statuto so-

ciale e legittimata alla stipulazione del presente atto da

deliberazione *del Consiglio di Amministrazione in data 23 agosto (1)*

PREMESSO

- che la società ASCIT Servizi Ambientali SpA, con unico socio, soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa,

con determinazione del Direttore n. 3518 del 14 giugno 2023,

a seguito di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/16 svolta

in modalità telematica, ha aggiudicato al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra le società "IL PONTE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" l'affidamento del servizio bienna-

le di spazzamento e pulizia del territorio del Comune di Bar-

ga (CIG: 9684593AF5);

- che i predetti enti intendono riunirsi in raggruppamen- to temporaneo, designando quale mandataria capogruppo la so-

cietà "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Tutto ciò premesso, tra le imprese come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

1) La premessa è patto integrante e sostanziale del presente atto.

2) Le società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", come sopra rappresentate, si riuniscono in Raggruppamento Tempora-

Miguel Franz

Stefano Duceviti

Stefano

neo di Imprese per l'esecuzione del servizio di cui in premessa.

La società "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", come sopra rappresentata, conferisce mandato speciale e per quanto infra generale, con rappresentanza esclusiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" che, come sopra rappresentata, dichiara di accettare, affinché la rappresenti in via esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi in tutte le operazioni e negli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti alla partecipazione dei predetti enti riuniti, all'esecuzione del servizio di cui in premessa, fino all'estinzione di ogni rapporto, ed in sua vece e nome compia tutte le operazioni e gli atti all'uopo necessari, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Il presente mandato viene espressamente conferito anche in relazione ad eventuali rinnovi e ripetizioni dei servizi.

3) Il rappresentante della società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è pertanto autorizzato a compiere, tra gli altri, anche gli atti qui di seguito elencati in via esemplificativa e non limitativa:

- firmare in proprio e in nome e per conto della predetta mandante il contratto e/o la convenzione ed ogni altro documento richiesto;

- stipulare in nome e per conto proprio, nonché della mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli atti consequenziali e necessari per la gestione e l'esecuzione dei servizi con facoltà di determinare clausole, condizioni e termini, comprese le clausole arbitrali e quelle concernenti la rappresentanza solidale;

- esonerare l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità per gli eventuali pagamenti effettuati ad essa mandataria, eseguire depositi, cauzioni, sottoscrivere documenti di ogni genere e fare tutto quanto altro per la gestione del predetto appalto e per eseguirlo.

4) Con il presente atto i detti enti formalmente assumono tutti gli impegni ed obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

5) Per l'esecuzione del presente mandato con rappresentanza la società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" resta facoltizzata ad avvalersi dell'opera sia del suo rappresentante sia dei suoi dirigenti e tecnici, in base ed in conformità alle speciali deleghe agli stessi attribuite, con le forme richieste dalla legge.

6) Il raggruppamento temporaneo di cui al presente atto si scioglierà automaticamente e il mandato conferito dovrà intendersi revocato ad ogni effetto, senza bisogno di ulteriori formalità o adempimenti, con la completa realizzazione dei servizi e con l'avvenuta liquidazione di tutte le penden-

ze ovvero con il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto, restando inteso che gli enti continueranno a restare solidalmente obbligati nei riguardi dell'Ente appaltante.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o società o associazione in partecipazione fra i soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ciascun ente provvederà ad emettere la propria fattura nei confronti dell'Ente appaltante, in relazione ai servizi eseguiti in forza dell'appalto in oggetto.

7) Le parti convengono che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese del costituendo raggruppamento temporaneo (che è di tipo orizzontale) avverrà come segue:

- "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": 60% (sessanta per cento), corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

- "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS": 40% (quaranta per cento), corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

8) Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile in quanto deve intendersi conferito anche nell'interesse del mandatario, ma con obbligo del rendiconto.

9) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.

27 bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 642.

(1) Adde "2023" - (2) Sede "Lucca" adde "Toscana
Nord-Ovest" - due postille approntate.

Pistoia, 30 agosto 2023.-

Angelo Frati
Serena Innocenti

De Luca

Repertorio n. 51.301.-

AUTENTICAZIONE DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io qui sottoscritto Dott. Patrizia DE LUCA, Notaio in Pistoia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, attesto che i signori:

1) **FRATI ANGELO** nato a Peccioli (PI) il 3 gennaio 1960 e domiciliato per la carica a Lucca, agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Lucca, località Mugnano, via Enrico Mattei, n. 721, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese della

(1)
Lucca n. 01586560466, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto sociale e legittimato alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 agosto

2023; 2) **INNOCENTI SERENA** nata a Pistoia il 13 dicembre 1977 e


domiciliata per la carica a Ponte Buggianese (PT), agente
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Ponte Buggianese (PT), via della Spiga, n. 10, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia-Prato n. 01369290471, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lei derivanti dal vigente Statuto sociale e legittimata alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 agosto 2023; _____

dell'identità personale, qualifica e poteri di firma dei quali sono certa, hanno apposto in mia presenza la loro firma in calce e nel foglio intermedio della scrittura sopra stesa. _____

In Pistoia, nel mio studio, in Corso Silvano Fedi, n. 24,
il trenta agosto duemilaventitre. _____

(1) Sella "Luca", add. "Torreana Nord-Ovest" _____
una postilla con una parola cancellata

Torreana Fedi



tive a mutualità prevalente, in rappresentanza della stessa
in forza dei poteri a lei derivanti dal vigente Statuto so-
ciale e legittimata alla stipulazione del presente atto da
deliberazione *del Consiglio di Amministrazione in data 23 agosto (1)*

Miguel Franz

Stefano Duceviti

Stefano

PREMESSO

- che la società ASCIT Servizi Ambientali SpA, con unico
socio, soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa,
con determinazione del Direttore n. 3518 del 14 giugno 2023,
a seguito di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/16 svolta
in modalità telematica, ha aggiudicato al costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo di Imprese fra le società "IL PONTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" l'affidamento del servizio bienna-
le di spazzamento e pulizia del territorio del Comune di Bar-
ga (CIG: 9684593AF5);

- che i predetti enti intendono riunirsi in raggruppamen-
to temporaneo, designando quale mandataria capogruppo la so-
cietà "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Tutto ciò premesso, tra le imprese come sopra costituite
e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

1) La premessa è patto integrante e sostanziale del pre-
sente atto.

2) Le società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e
"LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", come
sopra rappresentate, si riuniscono in Raggruppamento Tempora-

neo di Imprese per l'esecuzione del servizio di cui in premessa.

La società "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", come sopra rappresentata, conferisce mandato speciale e per quanto infra generale, con rappresentanza esclusiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" che, come sopra rappresentata, dichiara di accettare, affinché la rappresenti in via esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi in tutte le operazioni e negli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti alla partecipazione dei predetti enti riuniti, all'esecuzione del servizio di cui in premessa, fino all'estinzione di ogni rapporto, ed in sua vece e nome compia tutte le operazioni e gli atti all'uopo necessari, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Il presente mandato viene espressamente conferito anche in relazione ad eventuali rinnovi e ripetizioni dei servizi.

3) Il rappresentante della società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è pertanto autorizzato a compiere, tra gli altri, anche gli atti qui di seguito elencati in via esemplificativa e non limitativa:

- firmare in proprio e in nome e per conto della predetta mandante il contratto e/o la convenzione ed ogni altro documento richiesto;

- stipulare in nome e per conto proprio, nonché della mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli atti consequenziali e necessari per la gestione e l'esecuzione dei servizi con facoltà di determinare clausole, condizioni e termini, comprese le clausole arbitrali e quelle concernenti la rappresentanza solidale;

- esonerare l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità per gli eventuali pagamenti effettuati ad essa mandataria, eseguire depositi, cauzioni, sottoscrivere documenti di ogni genere e fare tutto quanto altro per la gestione del predetto appalto e per eseguirlo.

4) Con il presente atto i detti enti formalmente assumono tutti gli impegni ed obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

5) Per l'esecuzione del presente mandato con rappresentanza la società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" resta facoltizzata ad avvalersi dell'opera sia del suo rappresentante sia dei suoi dirigenti e tecnici, in base ed in conformità alle speciali deleghe agli stessi attribuite, con le forme richieste dalla legge.

6) Il raggruppamento temporaneo di cui al presente atto si scioglierà automaticamente e il mandato conferito dovrà intendersi revocato ad ogni effetto, senza bisogno di ulteriori formalità o adempimenti, con la completa realizzazione dei servizi e con l'avvenuta liquidazione di tutte le penden-

ze ovvero con il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto, restando inteso che gli enti continueranno a restare solidalmente obbligati nei riguardi dell'Ente appaltante.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o società o associazione in partecipazione fra i soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ciascun ente provvederà ad emettere la propria fattura nei confronti dell'Ente appaltante, in relazione ai servizi eseguiti in forza dell'appalto in oggetto.

7) Le parti convengono che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese del costituendo raggruppamento temporaneo (che è di tipo orizzontale) avverrà come segue:

- "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": 60% (sessanta per cento), corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

- "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS": 40% (quaranta per cento), corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

8) Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile in quanto deve intendersi conferito anche nell'interesse del mandatario, ma con obbligo del rendiconto.

9) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.

27 bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 642.

(1) Adde "2023" - (2) Sede "Lucca" adde "Toscana
Nord-Ovest" - due postille approntate.

Pistoia, 30 agosto 2023.-

Angelo Frati
Serena Innocenti

De Luca

Repertorio n. 51.301.-

AUTENTICAZIONE DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io qui sottoscritto Dott. Patrizia DE LUCA, Notaio in Pistoia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, attesto che i signori:

1) **FRATI ANGELO** nato a Peccioli (PI) il 3 gennaio 1960 e domiciliato per la carica a Lucca, agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Lucca, località Mugnano, via Enrico Mattei, n. 721, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese della

(1)
Lucca n. 01586560466, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto sociale e legittimato alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 agosto

2023; 2) **INNOCENTI SERENA** nata a Pistoia il 13 dicembre 1977 e


domiciliata per la carica a Ponte Buggianese (PT), agente
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Ponte Buggianese (PT), via della Spiga, n. 10, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia-Prato n. 01369290471, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lei derivanti dal vigente Statuto sociale e legittimata alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 agosto 2023; _____


dell'identità personale, qualifica e poteri di firma dei quali sono certa, hanno apposto in mia presenza la loro firma in calce e nel foglio intermedio della scrittura sopra stesa. _____

In Pistoia, nel mio studio, in Corso Silvano Fedi, n. 24,
il trenta agosto duemilaventitre. _____

(1) Sella "Luca", add. "Torreana Nord-Ovest" _____
una postilla con una parola cancellata

Torreana Fedi



 Sistema QASA	Modulo Offerta Economica		Mod.005- IO01- PG07
		Rev. 00	29/12/2016
		Pag.1 di 1	

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEL COMUNE DI BARGA

LOTTO UNICO - CIG: 9684593AF5

OFFERTA ECONOMICA

I sottoscritti:

FRATI ANGELO nato il 03/01/1960 a Peccioli (PI), C. F. FRTNGL60A03G395L residente a Lucca (LU) in via Pisana 619/C,

e

INNOCENTI SERENA nata il 13/12/1977 a Pistoia C.F. NNCSRN77T53G713C e residente a Pistoia via Vecchia Saturnana n. 6

in qualità di legali rappresentanti rispettivamente de:

IL PONTE Società Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Lucca (LU) via E. Mattei, 721 – cap 55100 con codice fiscale n. 01586560466 partita IVA 01586560466 tel. 0583/462454 fax 0583/467188 e-mail sgreteria@coop-ponte.it PEC ilpontecoop@pec.it

e

LA SPIGA DI GRANO Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Ponte Buggianese (PT) via della Spiga, 10 – cap 51019 con codice fiscale 01369290471 partita IVA 01369290471 tel 0572/82676 fax 0572/521333 e-mail info@laspigadigrano.it PEC laspigadigrano@pec.confcooperative.it

promotori della costituenda R.T.I. denominata **IL PONTE – LA SPIGA** che partecipa alla gara “Procedura aperta telematica per l’affidamento biennale del servizio di Spazzamento e pulizia del territorio del Comune di Barga CIG: 9684593AF5”

In relazione alla gara in oggetto ed in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- A) di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’ art. 80 Dlgs 50/2016.
- B) che la presente offerta è incondizionata;
- C) che il prezzo offerto totale al netto dell’IVA per il servizio biennale di spazzamento ed igiene del territorio nel Comune di Barga, è il seguente (l’importo indicato deve essere espresso in Euro al netto dell’IVA, escluso € 1.000,00 per spese della sicurezza, sia in cifre che in lettere. In caso di difformità tra la somma in cifre e quella in lettere, prevarrà quest’ultima):

Prezzo dell’intero lotto IVA esclusa (espresso in cifre)	Prezzo dell’intero lotto IVA esclusa (espresso in lettere)
€ 330.992,64 -	Euro TRECENTOTRENTAMILANOVECENTO NOVANTADUE SESSANTACIQUATTRO.

ATTENZIONE L’IMPORTO DELLA TABELLA SOPRASTANTE DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO DELLA

CASELLA D DELLA TABELLA A PAG.4

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di adeguati costi del lavoro e di un importo per oneri

relativi alla sicurezza di € 1676,24 (dicesi euro MILLESEICENTOSETTANTA SEI, VENTISOTTO lettere),

<N.B. tale costo è stimato dal concorrente e valutato all'interno dell'importo complessivo di aggiudicazione e dovrà essere debitamente giustificato in caso di offerta considerata anomala>

D) di impegnarsi a mantenere irrevocabile la presente offerta per un periodo di tempo non inferiore a 180 giorni o dal termine ultimo per la sua presentazione;

E) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso remunerativi;

F) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

G) di aver preso visione delle aree di lavoro di ASCIT che saranno oggetto dei lavori da eseguire e di esserne pienamente consapevole;

H) Che il dettaglio dell'offerta è suddiviso come su tabella a pag.4 in base all'esempio sotto:

N° addetti	Qualifica	Contratto	Servizio	Ore previste/sett.	costo €/ora	Totale costi €	
1	4b	xxx	Spazzamento	40	18	74.880,00	a1
4	3b	xxx	Spazzamento	20	17	141.440,00	a2
							a3
							a4
							a5
Totale mano d'opera						216.320,00	A
Materiali/Attrezzature						116.599,28	B
Maggiorazione di impresa						13.000,00	C
TOTALE						345.919,28	D
ONERI SICUREZZA DEL LAVORO						1.000,00	
TOTALE GENERALE						346.919,28	(somma)

N.B. tabella solo a scopo esempio

I) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;

L) che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente. A pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del firmatario in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la presente offerta deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti/consorziate.

La presente Offerta economica se redatta su più fogli l'offerta deve essere sottoscritta su ciascuno di essi. NB. In osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, secondo periodo e dall'art. 97, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016, ASCIT procederà alla verifica del costo della manodopera indicato

dall'aggiudicatario in fase di offerta, al fine di escludere che sia "inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16".

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016**SCHEMA TIPO 1.2
SCHEMA TECNICO 1.2****GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2023/50/2677680	553 Ag. LUCCA

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
RTI IL PONTE - LA SPIGA	01586560466 - 01586560466

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
LUCCA	V. ENRICO MATTEI 721	55100	LU

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI	V. S. CRISTOFORO 82 55012 CAPANNORI LU

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO BIENNALE DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGA - CIG: 9684593AF5	comune di barga

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 0,00 % importo contrattuale
€ 331.992,64	0,000	€ 16.599,63

Premio per il periodo dal 14/09/2023 al 14/09/2025 Euro 358,55

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in LUCCA il 14/09/2023.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**

 Esemplare per la Direzione Esemplare per l'Ente Garantito Esemplare per il Contraente Esemplare per l'Agenzia

elemento di controllo per gestione documentale

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

- Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

- L'efficacia della garanzia:
 - decorre dalla data di stipula del contratto;
 - cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari a:
 - 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

 Esempio per la Direzione Esempio per l'Ente Garantito Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia

AGENZIA : LUCCA

POLIZZA n. : 2023/50/2677680

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Esempio per la Direzione

Esempio per l'Ente Garantito

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia

Utente:A15531C

Mod. 5104 CAU

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000.

Lucca, 14/09/2023

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO BIENNALE DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGA - CIG: 9684593AF5

POLIZZA N° 2023/50/2677680 RTI IL PONTE - LA SPIGA

Il sottoscritto Dott. *Alessandro Pfanner* nato a Lucca il 13/07/1961 residente in Lucca – Via degli Asili in qualità di *Agente Procuratore* della Compagnia Assicuratrice *Società Reale Mutua Assicurazioni* con sede in Torino Via Corte d'Appello n° 11 in forza di procura operante a far data dal 01/02/1996 , repertorio n.98098, Notaio Dott. Emanuele Chianale.

con riferimento alla fideiussione indicata in oggetto, allegata alla presente;
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

di essere autorizzato ad impegnare la suddetta Compagnia Assicuratrice, relativamente al rilascio della garanzia definitiva.

*L' Agente Procuratore
Dott. Alessandro Pfanner*

ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, allego copia di un mio documento di riconoscimento in corso di validità.



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

VIA CORTE D'APPELLO, 11 - TORINO - FONDATA NEL 1828 - REG. SOC. N. 117/83-151 V3/21 FASC. - TRIBUNALE TORINO
 IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 85 DEL R.D.L. 29/4/1923, n. 986
 C.C.I.A.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA I.V.A. 00875360018

Torino, li 1/2/1996

UFFICIO ORGANIZZAZIONE

NOMINA AD AGENTE CAPO

Egr. Signor dott. Alessandro PFANNER

LUCCA

Siamo lieti di comunicarLe che, in accoglimento della Sua domanda, l'On.le Consiglio di Amministrazione in data 15/12/1995 Le ha conferito l'incarico di Agente Capo della nostra Agenzia Principale in LUGCA in gestione libera e con decorrenza dal 1/2/1996, alle condizioni che seguono ed a quelle risultanti dagli allegati alla presente, nonché dalla nostra lettera separata odierna a Lei indirizzata contemplante le norme generali di contratto. Ci riserviamo di fornirLe anche in seguito istruzioni e norme a cui Ella vorrà scrupolosamente attenersi.

1. L'incarico predetto, che La impegna a provvedere a Suo rischio ed a Sue spese alla gestione ed allo sviluppo dell'Agenzia sopra citata, Le è affidato nei limiti della procura rilasciataLe, con l'avvertenza che le facoltà dalla stessa risultanti non comportano alcun altro compenso a Suo favore, oltre quanto previsto dalla presente lettera e relativi allegati.

L'incarico stesso prevede la rappresentanza della nostra Società per i rami in appresso indicati.

Incendio, Furti, Cristalli, Abbinato Incendio e Furti, Responsabilità Civile Ass. Obbligatoria Veicoli e Natanti, Garanzie accessorie Auto, Globale Auto, Responsabilità Civile Rischi Diversi, Globale Fabbricati, Infortuni, Malattie, Rischio Volo, Pioggia, Cauzioni, Credito, Guasti, Guasti Macchine, Rischi di Montaggio, Contractors' all Risks, Trasporti, Grandine, Vita.

Ci riserviamo la facoltà di estendere l'incarico agenziale anche ad altri Rami già esercitati o di cui in avvenire iniziassimo l'esercizio, e per contro di limitare o revocare la nostra autorizzazione relativa ad uno o più Rami, costituenti oggetto del Suo incarico, e ciò a mezzo di apposita comunicazione scritta.

Ci riserviamo pure di affidarLe analogo incarico per le Società collegate con la nostra ed in tal caso Ella dovrà provvedere alla produzione ed alla gestione degli affari nei Rami che Le saranno indicati; salvo patto contrario, da stabilirsi per iscritto, detto incarico formerà un tutto unico con quello conferitoLe con la presente.

Non Le è consentito assumere la rappresentanza di altre Compagnie di Assicurazioni, anche se limitatamente a Rami da noi non esercitati, come pure non Le è concesso di appoggiare, tranne il caso di coassicurazione e previo nostro benestare, affari alla concorrenza, neppure sporadicamente, anche se da noi precedentemente rifiutati.

Ci riserviamo la facoltà di respingere quelle proposte di contratti che non fossero di nostro gradimento e di non ratificare quegli affari che fossero da Lei assunti e perfezionati in deroga alle istruzioni da noi impartite o in eccedenza ai limiti da noi fissati: in tale caso La riterrremo personalmente responsabile verso di noi e verso i terzi delle conseguenze che ne potessero derivare.

2. La Sua attività deve essere svolta nel territorio assegnato all'Agenzia, risultante dall'apposito allegato alla presente, territorio che potrà essere modificato in qualsiasi momento, a nostro esclusivo criterio, salvo quanto previsto dalle norme generali di contratto, norme contenute nell'allegata nostra lettera odierna.

3. Ella è pienamente responsabile della gestione dell'Agenzia e dell'operato dei Suoi dipendenti e/o collaboratori, tanto nei confronti nostri che di terzi.

I conti della Società e quelli con i Suoi subagenti e con i Suoi collaboratori, nonché la corrispondenza con i Soci e terzi debbono essere tenuti esclusivamente in nome dell'Agenzia Principale.

I fondi di nostra proprietà a Sue mani, di cui Ella è in ogni caso ed a tutti gli effetti un semplice depositario, debbono essere versati esclusivamente in conto corrente bancario a Lei personalmente intestato, quale Agente Capo in LUCCA della Società Reale Mutua di Assicurazioni e ciò in base alle istruzioni che Le saranno comunicate. Alle scadenze stabilite dalle norme contabili od in qualunque momento a nostra semplice richiesta, dovrà rimetterci l'ammontare del saldo a nostro favore risultante dal Diario Cassa R.E.; dovrà altresì effettuare tale rimessa ogni qualvolta l'ammontare dei fondi disponibili superi il 50% del valore effettivo della cauzione da Lei depositata.

I saldi di cui sopra debbono in ogni circostanza risultare coperti dai fondi liquidi e disponibili per l'intero ammontare dei saldi stessi, anche nel caso in cui i Suoi subagenti e/o esattori e collaboratori non Le abbiano versato l'ammontare degli incassi effettuati o l'abbiano fatto solo in parte, essendo Ella responsabile — come detto sopra — del loro operato.

4. Ella dovrà dedicare la massima parte del Suo tempo e della Sua attività allo svolgimento dell'incarico affidatoLe e non esercitare altra professione, commercio o industria, se non in via occasionale e sussidiaria e comunque non potrà esplicare attività che siano incompatibili, materialmente o moralmente, con il Suo incarico di Agente Capo.

5. Qualora per incrementare il risultato del lavoro intendesse attuare iniziative pubblicitarie o reclamistiche è Suo dovere sottoporre alla preventiva nostra approvazione il materiale ad esse relativo.

6. A norma dell'art. 4) della lettera aggiuntiva contenente le norme generali di contratto, Ella è tenuto, a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'incarico di cui alla presente lettera, a depositare presso di noi una cauzione determinata secondo le norme in vigore presso la Società ed il relativo reddito è di Sua spettanza. L'ammontare della Sua cauzione iniziale potrà essere aumentato, in qualsiasi momento, in relazione allo sviluppo del portafoglio.

7. Possono esserLe da noi richiesti in tutti i rami minimi annui di produzione, annualmente modificabili ad esclusivo nostro giudizio.

8. A compenso della Sua opera Le riconosciamo le provvigioni di acquisto e di incasso nelle misure ed alle condizioni risultanti dagli appositi allegati alla presente.

Rimane tuttavia in nostra facoltà modificare tali compensi con un preavviso di sei mesi; preavviso che potrà essere ridotto a mesi tre qualora le suddette modifiche siano collegate a revisioni di commissioni riassicurative. Detti compensi potranno essere modificati anche senza preavviso, se tali modifiche conseguono a disposizioni ministeriali o di legge.

9. Tutte le spese di qualsiasi genere o natura inerenti all'esercizio dell'incarico agenziale affidatoLe sono a Suo carico, salvo quanto stabilito all'articolo 12 (Imposte e tasse a carico dell'Agente) dell'altra nostra lettera odierna, a Lei indirizzata.

10. Ella dovrà porre la massima diligenza e cura nella conservazione del portafoglio dell'Agenzia, nonché nella costante opera di aggiornamento del medesimo, provvedendo ad esperire le procedure giudiziali ed extra giudiziali nei confronti dei Soci in arretrato con il pagamento dei premi. Le spese di dette o di altre procedure che comunque si rendano necessarie per la salvaguardia degli interessi della Società, sono a Suo carico; Ella è in ogni caso responsabile verso di noi qualora, senza motivate ragioni, tali interessi siano pregiudicati.

11. Con riferimento a quanto disposto al punto 2) e seguenti della presente, dovrà pro-

muovere, nel territorio dell'Agenzia a Lei affidata, una valida organizzazione produttiva, istituendo in tutti i centri del territorio stesso subagenzie efficienti, che affiderà a persone attive, capaci e moralmente idonee allo svolgimento dell'incarico e che assisterà e visiterà con frequenza; Ella dovrà anche farsi coadiuvare sia nel lavoro di produzione che in quello di assistenza ai subagenti, da produttori e collaboratori, dirigendoli e sorvegliandoli attentamente e continuamente, affinché la loro attività si espliciti con i migliori risultati ed in conformità delle norme ed istruzioni diramate dalla Società.

Pur non avendo con detti Suoi subagenti, produttori e collaboratori alcun rapporto e senza derogare a tale principio, ci riserviamo la facoltà di effettuare presso i subagenti stessi controlli tecnici e/o amministrativi ed il diritto di pretendere la revoca da parte Sua di detti collaboratori, nei casi in cui, a nostro giudizio, ravvisassimo non più opportuna la collaborazione di detti elementi.

Gli uffici da Lei destinati a sedi di Subagenzie e/o Agenzie di città debbono essere aperti in località adatta e decorosamente arredati.

12. L'incarico conferitoLe comporta pure l'obbligo per Lei di interessarsi della gestione amministrativa dei danni: dovrà perciò svolgere tutte le operazioni relative e cioè la raccolta delle denunce, la compilazione dei moduli e degli elenchi di trasmissione, l'inoltro di detti documenti a chi spetta, secondo le norme diramate dalla Direzione Generale, il pagamento dei mandati, la registrazione degli stessi sui documenti contabili dell'Agenzia e quant'altro richiesto per il miglior funzionamento di detto settore, comprese le prestazioni dattilografiche necessarie all'Ispettore Liquidatore Danni.

Le operazioni suddette devono essere da Lei eseguite anche nel caso di danni riguardanti polizze di altre Agenzie della Società.

Le operazioni e le prestazioni di cui sopra si intendono compensate con la corresponsione a Lei delle provvigioni d'acquisto e delle provvigioni di incasso di cui all'art. 8 della presente lettera di nomina, cosicché nessun altro compenso o rimborso Le spetta oltre i corrispettivi suddetti.

13. Gli uffici dell'Agenzia debbono essere sistemati in locali idonei e consoni al decoro della Società, che si riserva in ogni caso la facoltà di fissarne la sede. I contratti di affitto (quando i locali non siano di nostra proprietà), di utenza del telefono, della fornitura dell'acqua e della luce-forza debbono essere intestati alla Società.

L'affitto dei locali, il canone telefonico, il consumo della luce, forza motrice, acqua e tutte le spese accessorie sono comunque a Suo carico; Ella è inoltre responsabile verso di noi, il proprietario dell'immobile e/o verso terzi, dell'uso dei locali tanto da parte Sua quanto da parte dei Suoi collaboratori.

La sede dell'Agenzia è ammobiliata a cura della Società, alla quale è dovuto un canone per l'uso del mobilio stesso, secondo le norme regolanti la materia, mobilio di cui Ella dovrà aver la cura del buon padre di famiglia, assicurandolo a Sue spese a valori congrui ed aggiornati contro i danni dell'incendio, comprendendo adeguata copertura per il rischio locativo ed il ricorso vicini. Qualora vi siano macchine per scrivere e da calcolo di nostra proprietà, dovrà assicurarle a Sue spese anche contro il furto.

Ci riserviamo la facoltà di utilizzare parte dei locali per nostro conto. In tal caso concorderemo con Lei una ripartizione proporzionale degli oneri inerenti ai locali da noi utilizzati.

14. Ella dovrà osservare scrupolosamente l'applicazione dei vigenti patti contrattuali di lavoro, delle disposizioni di legge sull'impiego privato e delle consuetudini locali nei confronti del personale da Lei dipendente; La riteniamo quindi responsabile personalmente, anche dopo la cessazione dei nostri rapporti, di ogni e qualsiasi richiesta od azione che venisse mossa nei nostri confronti dal suddetto personale. Tale Sua responsabilità si intende valida ed operante anche per eventuali inadempienze nei versamenti dei prescritti contributi previdenziali ed assistenziali agli enti competenti.

15. In ogni tempo e circostanza possiamo fare atto di presenza a mezzo di nostri incaricati nei locali agenziali e subagenziali e procedere a verifiche contabili ed ispezioni su tutti i registri e documenti della Società anche in Sua assenza; procedere d'accordo con Lei all'eventuale conduzione diretta di contratti di assicurazione e alla relativa esecuzione; prendere visione degli atti,

contratti, corrispondenza relativi alle operazioni trattate, per nostro conto. Tali atti e documenti sono comunque di piena ed esclusiva nostra proprietà e, se da noi richiesti, non possono essere trattenuti, né da Lei né dai Suoi aventi causa, per alcuna ragione.

Ci riserviamo inoltre la facoltà di provvedere direttamente alla produzione in tutti i rami con personale anche non facente parte della Sua organizzazione, pur chiedendo eventualmente la Sua assistenza e salvo in ogni caso quanto previsto in materia dalla più volte citata nostra lettera odierna a Lei indirizzata, che si intende qui richiamata e confermata e che contiene norme generali regolanti i nostri rapporti.

16. Ella dovrà fissare la Sua residenza nella città sede della Agenzia Principale.

17. La cessazione dall'incarico di nostro Agente Capo può avvenire in qualsiasi momento, con obbligo da parte Sua di effettuare le consegne dell'Agenzia, consegne che avverranno a norma ed in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24 della lettera aggiuntiva sopra citata.

Viene fatta da parte Sua espressa rinuncia al disposto dell'art. 1725 del Codice Civile: nessun indennizzo Le sarà da noi dovuto, salvo quanto stabilito nella nostra lettera surrichiamata.

18. Per quanto non previsto sia nella presente e suoi allegati, sia in altra nostra odierna, si fa riferimento alle disposizioni di legge e alle norme in vigore presso la Società.


19. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Lei e noi circa l'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, nonché a tutti gli effetti di legge, resta stabilita esclusivamente la competenza del Foro di Torino.

Distinti saluti.

A circular stamp with illegible text is overlaid with a handwritten signature in black ink.

EMANUELE CHIANALE

Via Pietro Micca 22 Telefono 562.06.24
Fax 53.84.04 - TORINO



REPERTORJO 98098

MANDATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei, il 12 - dodici - gennaio.

In TORINO, in un Ufficio della SOCIETA' REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI, Via Corte d'Appello n.11.

Avanti me, Emanuele CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo
e senza la presenza di testimoni per rinuncia fattane dal
Comparente, meco d'accordo a sensi di legge.

E' personalmente comparso il Signor:

Dott. Ing. Leone FONTANA, nato a Torino il 25 dicembre 1922 e
domiciliato in Torino;

della cui personale identità sono certo, il quale agendo nel-
la sua qualità di Presidente e legale rappresentante della
"SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI" con sede in Torino
(TO), Via Corte d'Appello n.11,

Codice Fiscale 00875380018;

fondata nell'anno 1828, (iscritta all'Ufficio Società del
Tribunale di Torino con il n.117/883 Soc. e n.151-V3/21
Fasc.);

In esecuzione del deliberato del Consiglio di Amministrazione

In data 15 dicembre 1995 dichiara di voler far constare per
atto pubblico delle infra indicate facoltà conferite al Si-
gnor PFANNER Dott. Alessandro, nato a Lucca (LU) il 13 luglio

1961, domiciliato a Lucca (LU), Piazza Bernardini n. 6;

Codice Fiscale PFN.LSN.61L13.E715X;

nominato Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di

LUCCA con effetto 1° febbraio 1996 con gestione libera;

relative alle operazioni della Società stessa nei rami di

assicurazione incendio e rischi accessori, grandine, infortu-

ni (assicurazioni volontarie), malattie, responsabilità civili-

le, furti, cristalli, guasti e trasporti e nel ramo credito

A - firmare per la Società le polizze di assicurazione e

relative appendici e variazioni nei rami di assicurazione

contro i danni di incendio e rischi accessori, grandine, in-

fortuni (assicurazioni volontarie), malattie, responsabilità

civile, furti, cristalli, guasti e trasporti;

B - firmare, per quanto riguarda le Cauzioni, le polizze di

qualsiasi tipo previste dalla tariffa in vigore adottata dal-

la Società di importo singolo non maggiore di L.800.000.000=

(Lire ottocentomilioni);

C - firmare per la Società i certificati di garanzia, le di-

chiarazioni sulle distinte di presentazione degli effetti

allo sconto nel limite massimo dell'importo facciale di Lire

30.000.000= (Lire trentamilioni) per distinta, nonché tutti

gli atti relativi alle polizze di assicurazione del Ramo Cre-

dito (polizze che saranno sempre firmate dalla Direzione Ge-

nerale), eccettuate le appendici che stabiliscano variazioni

alle condizioni generali e particolari di assicurazione;

2 - ricevere tutte le proposte di assicurazione sulla vita con la espressa facoltà di stipulare i relativi contratti limitatamente alle sottoelencate tariffe, rimettendo le altre proposte all'Amministrazione ed alla Direzione della Società a cui spetta esclusivamente la facoltà di accettarle o di respingerle;

TARIFFE

204 Assicurazione temporanea a premio costante

708 Rendita vitalizia differita con controassicurazione ed adeguamento della rendita a premio annuo costante

702 Rendita vitalizia differita con controassicurazione ed adeguamento della rendita e del premio

308 Mista con adeguamento del capitale a premio annuo costante

302 Mista con adeguamento del capitale e del premio

CAPITALI

- minimi assicurabili inizialmente tariffe 204, 308 e

302 L. 5.000.000=

- massimi assicurabili inizialmente

a) tariffa 204 L. 40.000.000= (*)

b) tariffe 308 e 302 L. 70.000.000= (*)

(*) i capitali fanno cumulo con le polizze eventualmente in corso con la Società sulla stessa testa assicurata.

RENDITA

minimo assicurabile inizialmente L. 600.000= annue



massimo assicurabile inizialmente nessuna limitazione

ETA'

- minima: 18 anni

- massima: 60 anni per le tariffe 204, 308 e 302

(nessun limite per le tariffe 708 e 702)

DURATA

- minima: 10 anni per tutte le tariffe

- massima: quella consentita dalle singole tariffe;

3 - esigere e quietanzare i contributi, le quote, nonché i diritti accessori e le indennità dovuti alla Società in dipendenza di polizze, proposte e contratti in corso relativi a qualunque dei rami di assicurazione dalla Società esercitati;

4 - convenire ed essere convenuto in giudizio e procedere anche alle vie esecutive per realizzare l'incasso dei contributi e quote, diritti, accessori ed indennità sopraddette riferentisi a qualunque ramo di assicurazione dalla Società esercitato con facoltà di rappresentare la Società stessa in udienza, con il potere di transigere e conciliare.

Del che richiesto ricevo questo atto che leggo al Comparsante il quale, a mio interpellò, lo approva e meco Notaio lo sottoscrive.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio, occupa circa due pagine di un foglio.

IN ORIGINALE FIRMATI:

Leone FONTANA

Emanuela CHIANALE Notaio

Registrato a Torino il 12/1/96

al n. 246 serie AA con L. 152/023 #

Copia conforme all'originale firmato a sensi di legge rilasciata

da me Emanuele Chianale notaio in Torino e costituita da

pagine 5 (cinque)

Torino 23 GEN 1996

Emanuele Chianale Notaio

